

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 19,10.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato BUFFONI invita l'Ufficio di Presidenza a stabilire un calendario dei lavori, che sia compatibile con l'esigenza dei deputati appartenenti al Comitato di partecipare anche alle sedute della Camera, dedicate in questi giorni alla discussione dei documenti finanziari, dal momento che non ha trovato accoglimento una richiesta al Presidente della Camera, diretta a far considerare in missione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento della Camera, i deputati facenti parte del Comitato.

Il senatore POLLICE non condivide la richiesta del deputato Buffoni, in quanto allora si dovrebbe ipotizzare un inaccettabile rinvio *sine die*, dal momento che prima dell'aggiornamento natalizio dei lavori verosimilmente il Senato e la Camera saranno considerevolmente impegnati nell'esame dei documenti finanziari.

Dopo che il deputato RUSSO SPENA ha dichiarato di condividere le considerazioni del senatore Pollice, anche alla luce della prassi vigente presso le Commissioni bicamerali (le cui sedute non vengono interrotte in concomitanza con i lavori assembleari), il deputato MELLINI ricorda che già in passato aveva sottolineato la necessità di iniziare la discussione generale in modo organico e proficuo, per cui si dichiara contrario all'ipotesi che il Comitato si riunisca durante gli intervalli dei lavori assembleari.

Il deputato MASTRANTUONO precisa che il deputato Buffoni non ha proposto un rinvio, ma ha avanzato al Presidente la richiesta di organizzare i lavori del Comitato in modo da consentire ai deputati di

partecipare anche ad importanti sedute della Camera. Al riguardo, ritiene che la Presidenza della Camera potrebbe applicare l'istituto della missione, cui del resto si fa ricorso per quanto concerne, ad esempio, i componenti degli organi del contenzioso domestico della Camera. Infine, ricorda che domani mattina la Commissione giustizia, di cui fanno parte molti componenti del Comitato, dovrà riunirsi ai fini dell'esame del documento di bilancio.

Il deputato BARGONE non comprende le ragioni della richiesta del deputato Buffoni: certamente si dichiara d'accordo sull'ipotesi di richiedere al Presidente della Camera di considerare la possibilità di applicare l'istituto della missione, pur probabilmente sussistendo ostacoli di tipo regolamentare. Invece, la questione della presenza in Assemblea durante l'esame dei documenti finanziari è pretestuosa, dal momento che le sedute andranno avanti ad oltranza. Semmai occorre considerare la rilevanza della materia trattata dal Comitato, che è certamente primaria, nonché la particolare prassi vigente presso le Commissioni bicamerali. Circa il fatto che domani si terranno sedute di altre Commissioni, ben possono i Gruppi invitare gli altri deputati, non facenti parte del Comitato, a garantire la loro presenza. Chiede pertanto che venga rispettato il calendario dei lavori già fissato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato.

Il deputato NICOTRA fa presente che non vi è alcuna volontà dilatoria nella richiesta di tenere presente l'esigenza di partecipare alle sedute della Camera, nelle quali spesso le proposte emendative sui documenti finanziari vengono approvate o respinte per un esiguo numero di voti. Si affida pertanto alla sensibilità dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, dichiarando sin da ora la disponibilità del Gruppo della Democrazia Cristiana nei riguardi di eventuali sedute notturne, date la rilevanza della materia e l'esigenza di evitare polemiche infondate.

Il deputato VAIRO rileva che, per evidenti ragioni di coerenza, non si può prima essere d'accordo sul richiedere l'applicazione dell'istituto delle missioni e poi - dopo una risposta negativa - disconoscere l'esigenza di essere presenti alle sedute della Camera dedicate ai documenti finanziari.

Dopo che il deputato GORGONI - premesso che il Gruppo repubblicano certamente non chiede un rinvio - ha richiamato l'esigenza di organizzare i lavori in modo da contemperare il diritto dei deputati a partecipare alle sedute della Camera, il senatore FILETTI si rivolge alla sensibilità del Presidente onde consentire ai componenti del Comitato, e soprattutto ai deputati, di partecipare anche agli impegni delle Camere di appartenenza.

Il Presidente MACIS sottolinea la serietà del problema sollevato, che non sottende intenti ostruzionistici, come dimostrato in particolare dall'intervento del deputato Nicotra. Assicura che sottoporrà al Presidente della Camera la richiesta di considerare in missione - ai

sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento della Camera - i componenti del Comitato, anche se ammette la rilevanza delle difficoltà legate ad una interpretazione rigorosamente letterale della norma citata. Comunque, richiama l'attenzione sui compiti particolari del Comitato, organo politico che ha funzioni «para-giudiziarie», e quindi deve pronunciarsi in tempi ragionevoli.

Dopo che il deputato RUSSO SPENA dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a che si tengano sedute del Comitato anche durante lo svolgimento del Congresso nazionale di Rinfondazione Comunista, il deputato FRACCHIA ritiene che la seduta di domani del Comitato possa svolgersi regolarmente, salvo eventuali interruzioni.

Dopo che il senatore FRANCHI ha dichiarato di condividere quest'ultima proposta, il deputato MASTRANTUONO fa presente che comunque la seduta di domani potrà svolgersi nella misura in cui non si renda necessaria una sua sospensione, in considerazione dei lavori della Camera.

Il Presidente MACIS - preso atto dell'andamento della discussione sull'ordine dei lavori - avverte che il Comitato si riunirà domani mattina, alle ore 9.30, ai fini dell'esame delle denunce presentate.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DAGLI ONOREVOLI SERGIO GARAVINI, LUCIO MAGRI, GIOVANNI RUSSO SPENA E DAL SENATORE LIBERTINI

Il Presidente MACIS riassume i contenuti della denuncia, presentata dai deputati Garavini, Magri, Russo Spena, nonché dal senatore Libertini, e pervenuta al Comitato in data 3 dicembre 1991.

Preliminarmente fa notare che nella prima parte è riprodotta materialmente la denuncia presentata il 21 dicembre 1990 dagli onorevoli Arnaboldi e Russo Spena, decisa dal Comitato con una ordinanza di archiviazione per manifesta infondatezza nella seduta del 4 gennaio 1991: i contenuti della precedente iniziativa vengono riprodotti non per chiedere espressamente un riesame della precedente decisione, ma semplicemente per sottolineare la «veridicità e la fondatezza di quelle accuse», anche in relazione ai comportamenti successivi del Presidente della Repubblica. Tale precisazione evita di porre al Comitato la questione della sua eventuale inammissibilità.

Successivamente la denuncia fa riferimento, seppure in modo discorsivo, ad una serie di vicende ritenute penalmente rilevanti, con una premessa di carattere generale, nella quale si sottolinea la continuità dei reati posti in essere dal Presidente Cossiga e si richiama espressamente l'articolo 40, secondo comma, del Codice penale, in base al quale «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Il Presidente ricorda che invece nella denuncia dell'onorevole Pannella si è fatto riferimento al dovere di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.

Le vicende cui la denuncia fa riferimento sono, innanzitutto, le modificazioni istituzionali e costituzionali prodotte in modo «strisciante» dai comportamenti del Capo dello Stato, richiamando l'attenzione in particolare sulla lettera al Presidente del Consiglio del 7 dicembre 1990 e l'intervento del luglio 1990 contro i dirigenti della RAI-TV (a seguito della trasmissione dell'intervista televisiva all'ex-agente della CIA Brenneke). In secondo luogo, si lamenta l'attentato al funzionamento ed all'autonomia del Consiglio Superiore della Magistratura, organo di rilevanza costituzionale, con la minaccia del ricorso alle forze dell'ordine per sciogliere un'eventuale riunione del CSM. Seppur in modo incidentale e discorsivo, si fa riferimento all'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia Martelli - che ha avuto il sostegno del Presidente Cossiga (mediante la lettera inviata il 5 agosto 1991 al Vice Presidente del CSM) - sulla questione delle procedure per il conferimento degli uffici direttivi: in tal modo viene adombrato un possibile concorso del Ministro in un reato presidenziale. Si segnalano altresì l'uso improprio dei *dossiers* e la convocazione al Palazzo del Quirinale dei vertici dei servizi segreti; il rifiuto di promulgare la legge che proroga la durata della Commissione stragi, nonché il decreto di proroga delle inchieste proseguiti con il vecchio rito penale; l'attentato all'integrità funzionale e costituzionale del Parlamento, in particolare mediante le continue minacce di scioglimento.

Dopo che il deputato RUSSO SPENA ha confermato le finalità semplicemente descrittive della riproduzione della precedente denuncia del dicembre scorso, il PRESIDENTE ribadisce che pertanto non vi sono problemi legati alla ammissibilità o meno della denuncia.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DAL SENATORE ONORATO

Il Presidente MACIS procede quindi a riassumere i contenuti della denuncia - presentata dal senatore Onorato e pervenuta al Comitato il 6 dicembre 1991 e già preannunciata nella seduta del Comitato del 27 novembre - che assorbe la precedente proposta di promuovere d'ufficio le indagini, presentata dallo stesso senatore Onorato il 10 ottobre ed illustrata nella seduta del Comitato del 16 ottobre 1991.

Nella prima parte della denuncia vengono ribadite le distinzioni tra le interpretazioni costituzionalista e penalista dell'articolo 90 della Costituzione: la prima fa riferimento ad una norma incriminatrice autonoma, che punisce le condotte presidenziali dirette a porre in pericolo l'ordine costituzionale nel suo aspetto interno (attentato alla Costituzione) o nel suo aspetto internazionale (alto tradimento); la seconda ravvisa una norma di rinvio alle fattispecie tipiche della legge penale, ed in particolare all'articolo 283 del Codice penale ed all'articolo 77 del Codice penale militare di pace. Comunque, si ritiene che il comportamento del Presidente Cossiga sia di una tale gravità da integrare la responsabilità presidenziale di cui all'articolo 90 della Costituzione, sia che si opti per l'una o per l'altra interpretazione, dal momento che, debordando dal ruolo di potere neutro, il Presidente ha

finito per configurare, almeno tendenzialmente, un mutamento materiale della forma di governo, vale a dire dei rapporti con gli organi fondamentali.

In particolare, per quanto concerne le manifestazioni rilevanti del disegno di stravolgimento dell'ordine costituzionale, si denuncia l'attentato alla prerogative del potere del Governo: si citano la vicenda della lettera del 7 dicembre 1990, inviata dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio, con la minaccia di ricorrere alla supplenza di cui all'articolo 86 della Costituzione, la quale però è prevista solo per i casi di impedimento temporaneo, che debbono avere un carattere oggettivo e non possono essere soggettivamente provocati dallo stesso Presidente della Repubblica (altrimenti si tratterebbe di una delega, e non di una supplenza); l'invito scritto ad allontanare il Ministro Formica, che aveva espresso giudizi sulla legittimità della struttura denominata «Gladio»; la pretesa di escludere il PRI dal Governo a causa di alcune affermazioni del segretario La Malfa; la lettera inviata al Presidente del Consiglio a proposito dei dirigenti della RAI-TV dopo la trasmissione dell'intervista all'ex-agente della CIA Brenneke.

Si fa inoltre riferimento all'attentato al potere giudiziario e si citano i seguenti episodi riguardanti la lesione delle prerogative del CSM: la questione della presidenza della sezione disciplinare (con l'impropria delega al consigliere anziano Coccia); il recente conflitto sulla formazione dell'ordine del giorno della prevista seduta del 20 novembre 1991 (con la minaccia di ricorrere alle forze dell'ordine ed il loro effettivo dispiegamento nella seduta del 21 novembre, mediante un uso improprio dei poteri di polizia); il ricorso continuo alla minaccia di scioglimento. Si pone altresì in evidenza la strategia di attacco contro l'indipendenza «interna» dei magistrati: si citano a quest'ultimo proposito i pesanti giudizi contro i giudici Casson e Coiro.

Per quanto concerne l'attentato alla sovranità del Parlamento ed alle procedure di revisione costituzionali, si ricordano le seguenti fattispecie: le affermazioni riguardanti la Loggia massonica P2, in dispregio della legge di scioglimento n.17 del 1982 e delle conclusioni di una Commissione parlamentare di inchiesta; il preannunciato rinvio alle Camere della legge di proroga della Commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi, quando ancora il relativo progetto di legge era in discussione; la ripetuta minaccia di sciogliere le Camere prima della scadenza naturale, la quale ha fatto sì che tale prospettiva preventiva si sia configurata come un indebito strumento di condizionamento del circuito Parlamento-Governo; le ripetute esternazioni, che hanno tentato di condizionare la libertà delle indagini in corso presso il Comitato parlamentare sui servizi segreti e la Commissione sul terrorismo e le stragi; infine, il messaggio alle Camere del 26 giugno 1991 in materia di riforme istituzionali, con l'indicazione metodologica di pervenire, mediante le procedure dell'articolo 138 della Costituzione, all'affievolimento della rigidità costituzionale o addirittura di una fase costituente (con una vera e propria *fraus constitutioni*).

Nella denuncia si sostiene che il Presidente Cossiga ha consapevolmente e continuamente debordato dal ruolo di «potere neutro» assegnatogli dalla Costituzione, mediante la continua ricerca di un collegamento con il popolo, nel tentativo di trasformare nei fatti la forma di Governo da parlamentare a presidenziale. In questo contesto si ricordano l'abuso eccessivo del potere di esternazione; la convocazione al Palazzo del Quirinale dei Procuratori Generali della Sicilia, nonché dei dirigenti dei servizi di sicurezza, con la pubblica utilizzazione, per fini di polemica politica, di notizie segrete.

Infine, nell'ultima parte della denuncia si sostiene che emerge la responsabilità presidenziale prevista dall'articolo 90 della Costituzione, sia facendo riferimento all'interpretazione costituzionalista (avendo il Presidente messo in pericolo l'ordinamento costituzionale attraverso l'abuso continuato delle sue funzioni), sia ricorrendo all'interpretazione penalistica, dal momento che si possono ravvisare gli estremi del reato di alto tradimento, in relazione all'articolo 289 del Codice penale, richiamato dall'articolo 77 del Codice penale militare di pace, applicabile ai sensi dell'articolo 7 del predetto Codice (avendo il Presidente Cossiga il requisito soggettivo di militare in congedo), oppure - preferibilmente, onde far riferimento al Codice penale ordinario - del reato di attentato alla Costituzione previsto dall'articolo 283 del Codice penale, il quale, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, è un delitto di attentato, a condotta libera, per la cui consumazione non si richiede l'effettiva lesione del bene protetto, essendo sufficiente qualsiasi attività idonea a porlo in pericolo.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DAI SENATORI PECCHIOLI, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, POLLINI, SPOSETTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI E DAI DEPUTATI QUERCINI, MACCIOTTA, PEDRAZZI CIPOLLA, TADDEI E VIOLANTE

Il Presidente MACIS invita quindi il senatore Pinto ad una esposizione preliminare della denuncia, presentata dai senatori Pecchioli ed altri, nonché dai deputati Quercini ed altri, pervenuta al Comitato il 6 dicembre 1991.

Su richiesta del deputato BUFFONI, il PRESIDENTE precisa che si tratta di una mera esposizione preliminare affidata al senatore Pinto, Vice Presidente del Comitato.

Il senatore PINTO rileva preliminarmente che la denuncia può essere suddivisa sotto il profilo logico-espositivo nelle seguenti quattro parti: le ragioni essenziali della denuncia stessa; il ruolo e le responsabilità del Presidente della Repubblica; la forma di governo prevista dalla Carta fondamentale; l'attentato alla Costituzione.

Circa le ragioni essenziali della denuncia, si sottolinea come il Presidente Cossiga abbia posto in essere - con la piena consapevolezza di fuoriuscire dall'ordinamento costituzionale, come emerge dai suoi più recenti interventi - atti e comportamenti, che, nella loro concatenazione logica e temporale, risultano intenzionalmente destinati

a mutare la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale. In particolare, ha violato il dovere di imparzialità; ha interferito illegalmente nelle attività dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Il Presidente, per perseguire le proprie finalità, è ricorso: all'abuso delle proprie prerogative per impedire che Parlamento e Governo adottassero decisioni a lui sgradite o per costringerli ad assumere deliberazioni gradite; alla rivendicazione di una propria rappresentanza popolare; a metodi di lotta politica fondati sulla intimidazione; alla strumentalizzazione dei mezzi d'informazione; all'exasperazione di un proprio diretto rapporto con alcuni corpi armati dello Stato e con i servizi di sicurezza.

La seconda parte della denuncia si sofferma sul ruolo nell'ordinamento italiano del Presidente della Repubblica, il quale non è una parte politica, nè ha funzioni di governo, rappresenta l'unità nazionale ed ha un dovere di imparzialità, mediante l'osservanza di regole anche convenzionali o di mera correttezza (Paladin), mentre le sue dichiarazioni debbono essere ispirate ad una «rigida economia» (Motzo). In caso contrario, inevitabilmente si crea il partito del Presidente, che diventa centro politico e punto di forza tra le diverse correnti politiche (Rescigno).

Circa la responsabilità del Capo dello Stato, vi è innanzitutto la responsabilità cosiddetta «diffusa», consistente nella critica dell'opinione pubblica e dell'opinione parlamentare (Elia); responsabilità non istituzionale e quindi senza sanzioni.

Inoltre, vi è la responsabilità di tipo giuridico-penale, prevista dall'art. 90 Cost., riguardante i comportamenti che consistono nella violazione grave dell'obbligo di osservanza della Costituzione e di fedeltà alla Repubblica. Al riguardo, per la qualità del soggetto attivo e le funzioni svolte, è inevitabile una valutazione politico-costituzionale delle situazioni venutesi a creare. In particolare, la qualifica del soggetto attivo fa sì che lo stesso atto, inidoneo se compiuto da un comune cittadino, possa diventare pericolosamente idoneo se proveniente dal Capo dello Stato, tanto più che si tratta di un delitto di pericolo e non di danno.

Dopo aver accennato alla *querelle* tra tesi costituzionalista e penalista, si richiama la giurisprudenza del Comitato parlamentare dei procedimenti d'accusa, che ha aderito alla interpretazione penalistica, facendo altresì notare l'ininfluenza della scelta tra l'una e l'altra ipotesi, data la gravità dei fatti segnalati.

Circa il reato «proprio» di attentato alla Costituzione di cui all'art. 90 Cost., possono assumere rilevanza sia un singolo, specifico comportamento gravissimo, sia una serie di comportamenti - ciascuno dei quali di per sé insufficiente - ma che diventano idonei se letti in un contesto unitario, rivelando nella loro sequenza e sistematicità un'intenzionale strategia.

Nella terza parte della denuncia – dopo una ricostruzione sintetica dei principi della forma di Governo prevista dalla Costituzione (rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento; rappresentanza politica generale attribuita esclusivamente alle Camere; separazione ed equilibrio tra i poteri dello Stato), si sottolinea che ogni atto diretto, non a compiere un semplice abuso, ma ad alterare illegittimamente i rapporti tra i poteri dello Stato, ad espandere in modo anomalo uno di essi, ad interferire nel funzionamento di un organo costituzionale, può costituire attentato alla Costituzione.

La quarta parte della denuncia è dedicata in particolare all'attentato alla Costituzione.

Alla stregua della giurisprudenza del Comitato per i procedimenti d'accusa, le norme del codice penale cui occorre riferirsi sono contenute negli articoli 283 (in modo principale), 287, 289 e 338. Ai fini della sanzione applicabile, si richiama l'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, onde sostenere l'obbligatorietà della sanzione costituzionale della destituzione. Al riguardo, occorre precisare che la norma costituzionale prevede che in caso di condanna la Corte costituzionale «determina» le sanzioni penali nei limiti previsti, nonchè le sanzioni costituzionali, amministrative e civile adeguate al fatto. Pertanto, ad avviso del senatore Pinto, le sanzioni costituzionali si presentano come pene accessorie (che quindi possono non intervenire); inoltre, la dizione è evidentemente generica, per cui non necessariamente per sanzione costituzionale potrà intendersi solo la destituzione.

Per quanto concerne le singole fattispecie ritenute penalmente rilevanti, la denuncia fa riferimento alle seguenti vicende relative al Parlamento: il preannunciato rinvio alle Camere dell'eventuale legge di proroga della durata della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, nonchè la ventilata ipotesi del rifiuto assoluto di promulgare la legge in caso di riapprovazione (in contrasto evidente con l'articolo 74 della Costituzione); la denigrazione dei firmatari di un progetto di legge, diretto a risolvere in via interpretativa il noto conflitto sull'ordine del giorno del CSM, presentato da alcuni senatori democristiani; la minaccia (da parte del Presidente) nei confronti del Parlamento di procedere allo scioglimento, da lui inteso come atto rimesso alla sua assoluta discrezionalità e non al concorso di specifiche circostanze di carattere istituzionale. In tale contesto si cita il messaggio presidenziale sulle riforme istituzionali, soprattutto nella parte in cui il Presidente tende a costruire una sorta di rapporto diretto con il popolo.

Per quanto concerne l'attentato al funzionamento del Governo si segnalano le seguenti vicende: la lettera del 7 dicembre 1990, con cui il Presidente Cossiga ha minacciato l'autosospensione e la sospensione del Governo, esercitando una fortissima pressione intimidatrice; l'indebita pressione del Presidente della Repubblica in relazione alle quattro interpellanze, presentate da parlamentari del PDS nel maggio del 1991;

l'affermazione del principio secondo cui chi fa parte di un Governo deve necessariamente condividere la politica istituzionale del Presidente della Repubblica, dopo che il segretario del PRI aveva espresso un giudizio critico sulla struttura «Gladio».

Per quanto concerne la lesione alle prerogative della magistratura, si fa riferimento genericamente ad un complesso di comportamenti, quali diffamazioni e preoccupanti manifestazioni di autoritarismo (si cita la vicenda del rifiuto alla deposizione testimoniale, rivolto alla Procura della Repubblica di Venezia), nonché interferenze in procedimenti in corso. Si ricordano in particolare i reiterati giudizi denigratori nei riguardi dei giudici Coiro e Casson; nonché la convocazione presso il Palazzo del Quirinale, in data 22 maggio 1990, dei Procuratori Generali della Sicilia.

A parte viene segnalato il conflitto con il Consiglio Superiore della Magistratura a proposito della titolarità dei poteri di determinare i contenuti dell'ordine del giorno, con la minaccia (da parte del Presidente) di ricorrere alle forze dell'ordine e con il loro effettivo dispiegamento nella riunione del 21 novembre 1991.

Inoltre, richiama l'attenzione sulla preannunciata rivelazione di notizie scandalistiche ai danni di parlamentari, dopo che il segretario del PDS aveva preannunciato l'orientamento di denunciare il Presidente Cossiga.

Per quanto concerne i comportamenti (complessivamente considerati), che di per sè sarebbero insufficienti, ma nel loro insieme assumono una rilevanza penale, inquadrandosi in un disegno per mutare la forma di Governo con mezzi non consentiti, nella denuncia si segnalano le seguenti vicende: il rapporto con i mezzi d'informazione, sia per l'abuso diretto a creare una condizione di privilegio per il Capo dello Stato, sia per la denigrazione nei confronti degli organi di informazione e dei giornalisti (che dissentono dai suoi orientamenti), con la messa in pericolo della libertà d'informazione; l'intervento a Velletri, in data 1° dicembre, davanti a 550 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, che prestavano giuramento, con l'invito ad essere da loro giudicato, dopo il quale è scaturita la nota sortita del 4 dicembre 1991 da parte della sezione carabinieri del COCER; l'atteggiamento tenuto nei confronti della Loggia eversiva P2, nonostante la legge di scioglimento (n. 17 del 1982) e le conclusioni della Commissione d'inchiesta; il ricorso continuo alla denigrazione, onde condizionare il comportamento delle persone offese e prevenire possibili critiche politiche.

In conclusione, i presentatori specificano che hanno deciso di compiere tale estremo atto di garanzia costituzionale, anche perchè non v'è stata alcuna adeguata reazione da parte degli altri organi costituzionali dello Stato; e la denuncia viene definita come il mezzo costituzionalmente corretto per far valere la responsabilità del Presidente e per rimuovere un fattore decisivo della confusione istituzionale.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il senatore Pinto per la lucida esposizione

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il deputato RIZZO chiede chiarimenti sull'andamento delle prossime sedute del Consiglio: dal momento che il Comitato è un organo con funzioni giudiziarie, che può deliberare la propria incompetenza o l'archiviazione degli atti, oppure la proposta di messa in stato di accusa, o, infine, l'apertura delle indagini, per economicità dei lavori occorrerebbe evitare l'apertura di una discussione generale sul merito delle denunce, per poi dover ricominciare il dibattito, ad esempio, su eventuali proposte di carattere istruttorio.

Dopo che il senatore SANTINI ha rilevato che il Comitato è un organo parlamentare, la cui attività ha un contenuto politico, ricordando altresì le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, il deputato MELLINI ritiene che sia incontestabile l'opportunità di iniziare una discussione generale sulle denunce presentate, non potendosi ora ipotizzare preliminarmente l'eventualità di richieste istruttorie.

Il Presidente MACIS ritiene opportuno che nelle prossime sedute si svolga una discussione generale di merito, nel corso della quale potranno essere avanzate in ipotesi le varie proposte individuate dal deputato Rizzo: una volta esaurita la discussione generale, eventualmente si tratterà di decidere l'ordine delle votazioni delle varie proposte sulla base dei principi generali e dei precedenti.

Infine, il PRESIDENTE - dopo aver raccomandato la massima tempestività nelle iscrizioni a parlare ed il rispetto dei tempi previsti dal Regolamento per la durata degli interventi - ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi domani mattina, alle ore 9.30, per l'esame delle cinque denunce presentate.

La seduta termina alle ore 20,40.